



Associazione "Solidarietà e Missione"  
Sede legale: Circonvallazione Appia, 146 A  
00179 Roma – Italia  
[www.solidarietàmissione.com](http://www.solidarietàmissione.com)  
solmi.onlus@gmail.com  
Codice Fiscale: 97781710583

## **STATUTO**

### ***“Solidarietà e Missione ETS”***

- Art. 1 - Costituzione e Denominazione*
- Art. 2 - Sede e durata*
- Art. 3 - Scopi, finalità e attività*
- Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali*
- Art. 5 - Patrimonio*
- Art. 6 - Esercizio Finanziario*
- Art. 7 - Organi sociali*
- Art. 8 - Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento*
- Art. 9 - Competenze dell'Assemblea dei soci*
- Art. 10 – Soci e vita associativa*
- Art. 11 - Consiglio Direttivo*
- Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo*
- Art. 13 - Presidente*
- Art. 14 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti*
- Art. 15 - Libri sociali*
- Art. 16 - Estinzione o Scioglimento*
- Art. 17 - Norma di rinvio*
- Art. 18 - Norma transitoria*

#### **Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1.1 -Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita un'associazione denominata "Solidarietà e Missione ETS" (d'ora in avanti "Associazione").

1.2 -La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 - L'Associazione non ha scopo di lucro.

1.4 - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora in avanti, lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

1.5 - L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

## **Art. 2 - Sede e durata**

2.1 - L'Associazione ha sede in Roma, Circonvallazione Appia, 146 A. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

2.2 - L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

2.3 - L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

## **Art. 3 - Scopi, finalità e attività**

3.1 - Sulla scia luminosa dell'esempio di Sant'Annibale Maria Di Francia, fondatore delle Figlie del Divino Zelo (FDZ) e di Madre Nazarena Majone, cofondatrice, i quali seppero cogliere i segni dei tempi offrendo risposte concrete di promozione umana e di evangelizzazione, l'Associazione si propone di promuovere attività culturali, formative e scolastiche, nonché relazioni sociali e contatti diretti tra le persone, al fine di favorire la reciproca conoscenza, la comprensione tra le diverse civiltà, la solidarietà umana e l'integrazione collettiva, nel rispetto delle specifiche identità culturali. L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

3.2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del CTS e successive modificazioni:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.3 - L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

3.4 - L'Associazione, ai sensi dell'art. 17 del CTS, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **Art. 4 - Attività Diverse, secondarie e strumentali**

4.1 - L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

4.2 - Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

5.1 - Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili, immobili e dal fondo di dotazione iniziale apportato in sede di costituzione.

5.2. - Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;

- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni e i contributi da parte di soggetti pubblici e privati che condividono lo scopo dell'Associazione;
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli acquistati dall'Associazione medesima;
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività secondarie strumentali;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

5.3 - Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

5.4 - È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

5.5 - Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 6 - Esercizio Finanziario**

6.1 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6.2 - Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa, redatto in conformità a quanto previsto dall'art.13 del CTS e dai decreti ministeriali in materia. Dopo l'approvazione in Assemblea dei soci, il bilancio di esercizio sarà depositato presso il RUNTS, entro il termine stabilito dalla norma.

6.3 - Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale. Esso dovrà essere quindi approvato dall'Assemblea dei soci.

## **Art. 7 - Organi sociali**

7.1 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo, ove nominato al verificarsi delle condizioni presenti all'Art. 30 del D.Lgs 117/2017;

- il Revisore Legale, ove nominato al verificarsi delle condizioni presenti all'Art. 31 del D.Lgs 117/2017.

7.2 - Gli incarichi negli organi sociali sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 16 del CTS

### **Art. 8 - Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento**

8.1 - L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 - L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, dal Presidente, a mezzo avviso da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con lettera, spedita o consegnata a mano, con posta elettronica, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali ed ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. A discrezione del Consiglio Direttivo, la consegna o spedizione può essere sostituita od affiancata dalla affissione alla bacheca sociale dell'avviso di convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, se ritenuta modalità efficace di comunicazione agli associati.

8.3 - Nella comunicazione, devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti, tutti gli associati, siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti dell'Organo di Controllo e/revisione, qualora nominati.

8.4 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

8.5 - In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, direttamente o per delega. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.6 - Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

8.7 - Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.8 - Si ritiene svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

8.9- Per modificare lo Statuto occorre la presenza dei 2/3 degli associati. La proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

8.10 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il voto è normalmente espresso per alzata di mano; su decisione del presidente o su richiesta di almeno un quinto degli associati la votazione può avvenire a scrutinio segreto, con l'assistenza di due scrutatori scelti dal presidente fra i presenti.

8.11 - Delle riunioni dell'Assemblea dei soci è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

### **Art. 9 - Competenze dell'Assemblea dei soci**

9.1 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le assemblee sono presiedute da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea, designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

9.2 - Sono compiti dell'Assemblea:

- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare il bilancio annuale consuntivo ai sensi dell'art. 13 del CTS;
- nominare e revocare gli organi sociali;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e, quando previsto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione legale;
- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- modificare lo statuto sociale e approvare e modificare gli eventuali regolamenti;
- deliberare in ordine allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione dell'Associazione;
- decidere sulle altre materie sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o da chi ha il potere di chiederne la convocazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

### **Art. 10 – Soci e vita associativa**

10.1 - Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

- 10.2 - La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere, oltre ai dati personali (nome, residenza, C.F., data e luogo nascita, telefono, mail), l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.
- 10.3 - L'adesione all'Associazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti sopra citati deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il rigetto della domanda non può essere motivato da discriminazioni arbitrarie e deve rispettare i principi di trasparenza e uguaglianza tra gli associati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della loro successiva convocazione.
- 10.4 - La domanda di ammissione presentata da coloro che sono minorenni, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
- 10.5 - La quota associativa annuale identica per tutti i soci, andrà versata secondo le modalità fissate con delibera dell'Assemblea dei soci.
- 10.6 - La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
- 10.7 - Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
- 10.8 - Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea dei soci con diritto di voto e se maggiorenne è eleggibile alle cariche sociali.
- 10.9 - Ogni associato ha diritto ad un voto, purché sia in regola con il versamento della quota associativa. Un terzo degli associati aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
- 10.10 - Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 10.11 - Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 10.12 - Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
- 10.13 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Consiglio Direttivo, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
- 10.14 - La qualifica di socio si perde per:
- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo tramite lettera, mail o altro mezzo;

- b) grave e reiterata inattività incompatibile con la vita associativa;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica in ogni caso non dà diritto al rimborso della quota associativa.

10.15 - Contro il provvedimento di espulsione del Consiglio Direttivo, il socio potrà presentare ricorso, entro 60 giorni, all'Assemblea dei soci, il quale delibererà in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

## **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

11.1 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre sino ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea, purché in numero dispari.

11.2 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della carica.

11.3 - Il Consiglio Direttivo, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario non possono detenere la medesima carica per più di tre mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa.

11.4 - La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

11.5 - Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11.6 - Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma precedente, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

11.7 - I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

11.8 - Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

11.9 - Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede dell'Associazione o altrove ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, o a lui venga fatta richiesta scritta in tal senso da parte di almeno due amministratori o dall'Organo di Controllo.

11.10- La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso scritto o tramite mail/pec, sms o altro mezzo inviato almeno dieci giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

11.11 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per deliberare sul bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini previsti dal CTS.

11.12 - Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti, anche per audio e/o video conferenza, tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

11.13 - Le riunioni potranno svolgersi anche in più luoghi, in collegamento audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione (Zoom, Skype, Meet, altro...) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.14 - Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

## **Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

12.1 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali tutti i poteri necessari per l'amministrazione delle risorse dell'Associazione, per la gestione delle attività e per la realizzazione di tutte le iniziative che costituiscono lo scopo dell'Associazione.

12.2 - In particolare, il Consiglio Direttivo:

- stabilisce ed approva le direttive generali che disciplinano l'attività, i criteri e le priorità dell'Associazione;

- predispone il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

- qualora lo ritenga opportuno potrà redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- approva la stipula di convenzioni e la conclusione di accordi con enti, società o istituzioni di qualsiasi tipo;
- propone le eventuali modifiche statutarie all'Assemblea dei soci;
- nomina l'Organo di Controllo al verificarsi delle condizioni di Legge;
- nomina il Revisore Legale dei Conti al verificarsi delle condizioni di Legge.

### **Art. 13 - Presidente**

3.1 - Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi e di giudizio

3.2 - Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio Direttivo; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio Direttivo di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

3.3 - Il Presidente del Consiglio Direttivo inoltre:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e per entrambi ne formula l'ordine del giorno;
- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- cura l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto e vigila sull'andamento organizzativo e amministrativo dell'Associazione

3.4 - Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

3.5 - Il Vice presidente, esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

## **Art. 14 - Organo di Controllo e Revisione Legale**

14.1 - L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. La nomina dell'Organo di Controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.2 - L'Organo di Revisione Legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati. L'Organo di Revisione è formato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel relativo registro.

## **Art. 15- Libri sociali**

15.1 - L'Associazione dovrà compilare e tenere:

- il libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- i libri delle adunanze dell'Organo di Controllo e/o Revisione Legale, se istituiti;
- il registro dei volontari.

15.2 - I Libri sono custoditi a cura del Consiglio Direttivo e conservati presso la sede sociale. Il libro dei verbali dell'Organo di controllo è aggiornato a cura del medesimo Organo. Il libro dei verbali del Revisore Legale è aggiornato a cura del medesimo Organo.

15.3 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Consiglio Direttivo, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

## **Art. 16 - Estinzione o scioglimento**

16.1 - Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

16.2 - In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti del Terzo Settore che persegue finalità analoghe.

16.3 - È fatto divieto di devolvere il patrimonio residuo a soci, fondatori, amministratori o altri soggetti privati.

### Art. 17 - Norma di rinvio

17.1 - Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore in mancanza, le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti, in quanto compatibili.

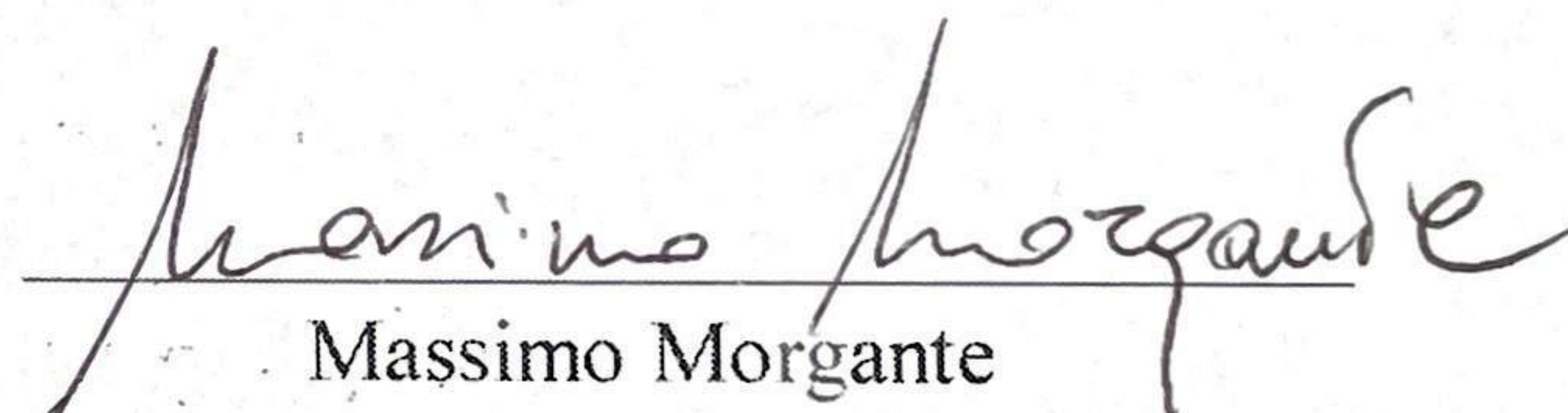
### Art. 18 - Norma transitoria

18.1 - L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino a tale data L'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie.

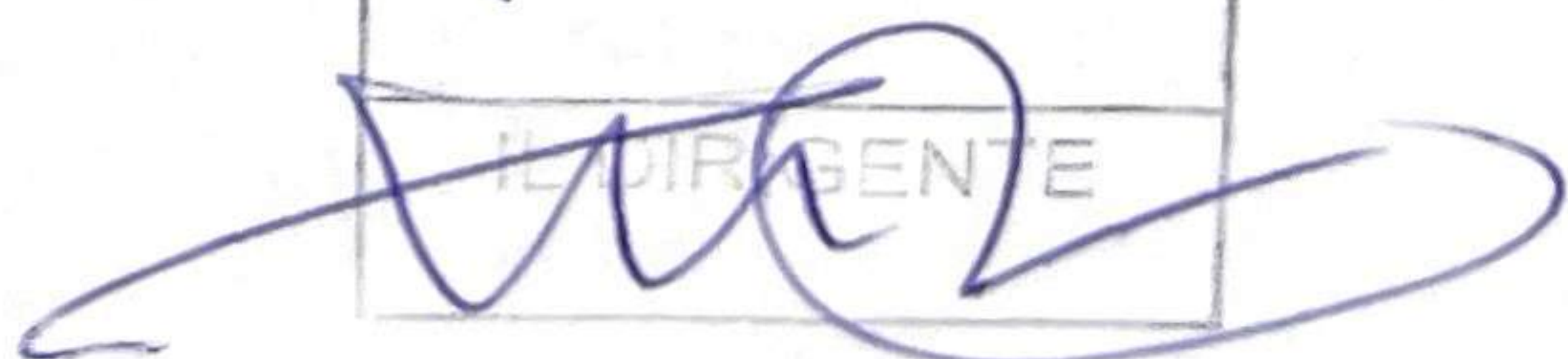
18.2 - I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

Roma, 31 gennaio 2026

  
Massimo Morgante  
Il Presidente

  
Sr. M. Sheilah C. Gomez  
Segretaria

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGENZIA<br>DELLE<br>ENTRATE<br>DIREZIONE<br>PROVINCIALE II<br>DI ROMA<br>Ufficio<br>Territoriale di<br>Roma 5<br>Tuscolano |
| N. <u>365</u>                                                                                                              |
| Serie <u>3</u>                                                                                                             |
| Data <u>28/02/2026</u>                                                                                                     |
| <del>ATTO<br/>ESENTE</del>                                                                                                 |
|                                        |